

I RETTORI VENEZIANI IN ISTRIA E DALMAZIA E LE LORO PIÙ ANTICHE COMMISSIONI

ALESSANDRA RIZZI CDU 321+35.085+(497.4/.5Istria/Dalmazia)"654"
Dipartimento di Studi Umanistici Sintesi
Università degli Studi, Gennaio 2016
Venezia

Riassunto: Il contributo presenta l'edizione dei formulari di commissioni più antichi superstiti per i rettori inviati ad amministrare i domini veneziani in Istria e Dalmazia. L'edizione s'inserisce nel progetto *Comunicazione politica in area adriatica: i rettori veneziani e le loro commissioni (secoli XIII-XVI)* – reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Veneto (in ottemperanza alla legge regionale n. 15/1994) –, a cui hanno collaborato la Deputazione di storia patria per le Venezie, il Dipartimento di Studi Umanistici di Ca' Foscari e il Centro di Ricerche storiche di Rovigno.

Abstract: The essay presents the edition of the oldest preserved commission forms for the governors appointed to administrate Venetian possessions in Istria and Dalmatia. The issue is part of the project *Political communication in the Adriatic Area: Venetian governors and their commissions (13th-16th centuries)*, made possible thanks to funding by the Region of Veneto (in compliance with Regional law n.15/1994) – and the contribution of the Venetian Deputation of National History, the Department of Humanistic Studies of Ca' Foscari University and the Centre for Historical Research of Rovigno.

Parole chiave: Venezia, Istria, Dalmazia, Rettori, Commissioni ducali.

Key words: Venice, Istria, Dalmatia, Governors (Rettori), Ducal commissions.

Premessa

Il progetto *Comunicazione politica in area adriatica: i rettori veneziani e le loro commissioni (secoli XIII-XVI)* - reso possibile da un finanziamento della Regione Veneto (in ottemperanza alla legge regionale n. 15/1994 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia", assegnazione 2013) - è giunto, com'era negli intenti, all'edizione dei più antichi formulari di cui la cancelleria veneziana si avvale

per redigere le commissioni dei rettori lagunari inviati in Istria e Dalmazia. Ad esso hanno collaborato (ciascuno per il ruolo assegnatogli) la Deputazione di storia patria per le Venezie, il Dipartimento di Studi Umanistici di Ca' Foscari e il Centro di Ricerche storiche di Rovigno (dove, peraltro, i risultati del progetto sono stati anticipati in un seminario informativo il 2 ottobre scorso). I testi editi, con le relative aggiunte, risalgono (per quel che è stato possibile stabilire) agli anni compresi fra il 1289 e il 1361 e sono tratti dal registro 1 del fondo *Collegio, formulari di commissioni*, conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia (d'ora in avanti solo registro 1), dove il lavoro, per la maggior parte, si è svolto. Hanno collaborato alla trascrizione e all'edizione dei documenti Tiziana Aramonte, Umberto Cecchinato e Gloria Zuccarello (sotto la supervisione della scrivente)¹.

La commissione, va chiarito, era il testo affidato a tutti i rettori veneziani in partenza per le terre del dominio, con le istruzioni e i limiti imposti e dettati dalla dominante per adempiere all'incarico loro affidato; un documento ufficiale, dunque, che riassumeva i diritti e le responsabilità individuali di chiunque ricoprisse tale pubblico ufficio, dall'inizio del XIII secolo, almeno, e fino alla fine della Repubblica².

Quanto alla forma testuale, si distingue il capitolare o capitolare giurato (dall'espressione verbale d'inizio, "Iuro ad evangelia sancta Dei [...] quod [...] regam...", che anticipava la sequenza di impegni che il rettore, in prima persona, assumeva), verosimilmente la forma più antica (e riconducibile ai giuramenti "prestati da tutti gli altri magistrati veneziani in conformità alla natura delle rispettive competenze e destinati a confluire nei capitolari di *consilia* ed *officia*"³), dalla commissione pro-

1 *Le commissioni ducali ai rettori d'Istria e Dalmazia (1289-1361)*, a cura di A. RIZZI, con la collaborazione di T. ARAMONTE, U. CECCHINATO e G. ZUCCARELLO, Roma, 2015, in corso di stampa (Deputazione di storia patria per le Venezie. Testi, 2). Sulle questioni richiamate in questo contributo si rinvia anche, nell'edizione appena ricordata, ad A. RIZZI, "Committimus tibi [...] quod de nostro mandato vadas": le commissioni ai rettori veneziani in Istria e Dalmazia. Nota introduttiva", *IBIDEM*, p. 7-28; e ad EAD., "Dominante e dominati: strumenti giuridici nell'esperienza 'statuale' veneziana", in *Il commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica*, a cura di G. ORTALLI - O.J. SCHMITT - E. ORLANDO, Venezia, 2015, p. 235-271.

2 Per le commissioni dei rettori veneziani inviati, in particolare, in Dalmazia si rinvia a E. ORLANDO, "Politica del diritto, amministrazione, giustizia. Venezia e la Dalmazia nel basso medioevo", in *Venezia e Dalmazia*, a cura di U. ISRAEL - O.J. SCHMITT, Roma, 2013, p. 24-26.

3 G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova, 1980, p. 187. Dei giuramenti dei rettori resta traccia dagli anni Ottanta del Quattrocento in Archivio di Stato di Venezia (in seguito ASV), *Capi dei Dieci, Giuramenti*.

priamente detta (anch'essa dall'espressione verbale d'inizio "Committimus...", preceduta dal nome del doge in carica e a seguire l'indicazione, in seconda persona, delle prescrizioni impartite "nobili viro", destinato al reggimento). Si distingue, quindi, il formulario anonimo (di capitolare e, poi, di commissione)⁴ dalla commissione *ad personam*, che, riproducendone le clausole, era redatta invece nominalmente per ciascun eletto a nuovo incarico.

Per l'amministrazione centrale veneziana la commissione rappresentò, dunque, un importante ausilio (basti ricordare, ancora, che vi fece sempre ricorso ovunque operassero i propri rettori), riguardo al quale servirebbe senz'altro chiarire l'esistenza o meno di un interesse specifico dei contemporanei (storiografi e politici d'antico regime), oltre a quello, più noto, di studiosi ed eruditi ottocenteschi, a cui si devono la maggior parte delle edizioni esistenti (alcune riguardanti anche l'area istriano-dalmata⁵) e importanti raccolte⁶. In età recente la fonte ha richiamato anche l'attenzione degli storici dell'arte, interessati ai programmi iconografici – che fra Quattro e Cinquecento iniziarono a comparire sulle carte iniziali –, considerati complementari all'edilizia pubblica nel diffondere gli ideali della Serenissima e nel contribuire alla creazione dell'identità civica⁷. La gran parte degli studi finora condotti, tuttavia, e che interessa

4 Per i formulari di capitolare e commissioni traditi, si rinvia al fondo ASV, *Collegio, formulari di commissioni*, regg. 1-8.

5 In particolare B. BENUSI, "Commissioni dei dogi ai podestà veneti nell'Istria", *Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria*, III, fasc. 1-2 (1887), p. 3-109 (alle p. 82-109, le edizioni del capitolare per il podestà di Isola e della commissione per il capitano del Pasenatico, tratti dal registro 1 del fondo ASV, *Collegio, formulari di commissioni*, di cui è ora disponibile una nuova edizione, più corretta e aggiornata: cfr. *Le commissioni ducali ai rettori d'Istria e Dalmazia*, cit.); e *Commissiones et relationes Venetae*, a cura di S. LJUBIĆ, vol. I, *annorum 1433-1527*, Zagabria, 1876 e vol. II, *annorum 1525-1553*, Zagabria, 1877.

6 Fra queste è da ricordare, senz'altro, la raccolta veneziana conservata presso il Museo Correr dovuta ai lasciti ottocenteschi, fra gli altri, di Emanuele Antonio Cicogna (P. LUCCHI, "Le Commissioni ducali del Correr: tra Biblioteca e Museo", *Bollettino dei Musei Civici Veneziani*, s. III, 8 /2013/, p. 13); per gli esemplari di commissione relativi all'area istriano-dalmata cfr. M.M. FERRACCIOLI, "Libri e manoscritti riguardanti le terre dell'oltre Adriatico nella Biblioteca del Museo Correr a Venezia (secoli XVI-XVIII). Parte IV. Commissioni, Promissioni, Leggi, Statuti", *Atti e Memorie della Società dalmata di storia patria*, 3, XXIII, n.s. XII, 2001, p. 137-160. Oltre a questa si segnalano, ancora (soprattutto per il significato che rivestono per l'area d'interesse), le raccolte della Biblioteca Marciana (con esemplari sia nelle classi dei manoscritti latini che italiani) e dell'Archivio di Stato di Venezia (dove, insieme ai formulari superstiti traditi come già accennato dagli 8 registri del fondo *Collegio, formulari di commissioni*, si conserva una settantina di commissioni *ad personam*, nelle 4 buste del fondo *Collegio, commissioni ai rettori e altre cariche*; esemplari, ancora, nei fondi: *Collegio, Commissioni; Miscellanea atti diplomatici e privati e Miscellanea ducali e atti diplomatici*).

7 Sull'argomento si rinvia, in particolare, al progetto in corso di H. SZÉPE su *Privilege in the Serene Republic. Illuminated Manuscripts of Renaissance Venice*, che prende in esame, fra l'altro, le commissioni

qui ricordare, ne ha sottolineato, più in generale, i principi a cui il rettore avrebbe dovuto improntare l'azione di governo, ma soprattutto le disposizioni determinanti nell'indicare caso per caso le competenze giurisdizionali attribuite al rettore – i limiti d'intervento nel settore, strategico per Venezia, dell'amministrazione della giustizia, soprattutto dopo l'espansione in terraferma e il successivo confronto con aree di diversa tradizione giuridica, in cui oltre allo *ius proprium* non mancò il riferimento allo *ius commune*⁸.

Nonostante, dunque, le commissioni nel corso del tempo abbiano attirato attenzione e interesse, manca ancora uno studio approfondito, che ne consideri insieme sia i contenuti giuridici, istituzionali e diplomatici, che gli aspetti più estrinseci e materiali. E poi, per esempio, non è chiaro il momento del passaggio dalla forma del capitolare giurato a quella della commissione (graduale, probabilmente, ma coincise con altri cambiamenti istituzionali, documentari...?). E, ancora, è da far luce sui tempi e le modalità con cui la cancelleria veneziana raccolse in registri formulari, reggimento per reggimento, le norme che andarono a fungere da testo base per capitolari e commissioni *ad personam*; questione che si ricollega alla formazione del registro I, che l'edizione dei testi istriani e dalmati ha solo in parte chiarito. E, continuando, bisogna ancora spiegare l'iter delle revisioni raccolte nei registri formulari successivi (per aree, come in alcuni casi sembrerebbe, o procedendo a riforme generali di tutti i testi?)⁹; e, poi, la grande riforma delle commissioni operata sotto il dogado di Andrea Gritti nel 1534, che avrebbe dovuto riguardare dogado

ducali a rettori veneziani. Cfr., ancora, EAD., "Distinguished among equals: repetition and innovation in Venetian commissions", in *Manuscripts in transition: recycling manuscripts, texts and images*, a cura di B. DEKEYZER - J. VAN DER STOCK, Lovanio, 2005.

⁸ Sulla politica del diritto promossa da Venezia nelle terre soggette e, in particolare, sull'incontro fra ordinamenti giuridici differenti, è ancora fondamentale il quadro d'insieme delineato da G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, 1982, p. 217-318 (si tratta del cap. III, "La politica del diritto nella Repubblica di Venezia", già pubblicato in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma, 1980, pp. 17-152). Per l'Istria, in particolare, anche L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano, 1970, p. 249-265; A. VIGGIANO, "Note sull'amministrazione veneziana in Istria nel secolo XV", *Acta Histriae*, Capodistria, 3 (1994), p. 5-20; per la Dalmazia, da ultimo, ORLANDO, "Politica del diritto" *cit.*

⁹ I registri 3 e 5 del fondo ASV, *Collegio, formulari di commissioni*, ad esempio, sono dedicati, rispettivamente, a commissioni per i rettori inviati in Istria e nel Trevisano; ciononostante potremmo anche supporre che i registri formulari pervenuti non rappresentino che una parte di quelli effettivamente redatti dalla cancelleria veneziana, come lascerebbe, per esempio, intendere un frammento di registro (ora 2bis), dell'età del doge Andrea Dandolo, rinvenuto più tardi rispetto agli altri e contenente la commissione mutila del podestà di Capodistria e il testo completo per i suoi consiglieri. Cfr., al riguardo, G. ZUCCARELLO, "Il sistema delle aggiunte", in *Le commissioni ducali ai rettori d'Istria e Dalmazia*, *cit.*, p. 66.

e terraferma, ma con disposizioni anche *generalia terra marique*¹⁰. Per non parlare del processo di formazione legislativa dei testi e degli organi consiliari via via coinvolti, dei loro contenuti giuridici e delle interazioni con le altre fonti normative vigenti (statuti, patti, disposizioni generali, consuetudini locali...), della loro ‘tenuta’ in sede di prassi giudiziaria. Per non addentrarci, infine, nella produzione materiale delle commissioni (in ambito pubblico o anche privato, a spese di chi, a quali iconografie politiche associate e volute/realizzate da chi?)... Si è accennato soltanto ai quesiti principali in attesa di risposta, che confermano la necessità di rinnovare l’attenzione per questi testi e di riproporne lo studio, in parte complicato, peraltro, dalla mancanza di un repertorio delle commissioni tradite (si conoscono, come anticipato, le importanti raccolte veneziane, ma ancora troppo poco si sa su tutto il resto, andato incontro, nel corso del tempo, ad una vera e propria diaspora)¹¹ e dalla scarsità delle edizioni disponibili¹².

In questo quadro, che reclama un aggiornamento dell’interesse e degli studi e denuncia una penuria di strumenti idonei, si è inserito il progetto di curare l’edizione dei formulari più antichi, superstiti, delle commissioni per i rettori veneziani d’Istria e Dalmazia. Impegno che si è rivelato tanto più necessario per preservare i testi dal progressivo deteriorarsi del supporto pergameneo. I formulari editi, come anticipato, sono tutti tratti dal registro 1 del fondo *Collegio, formulari di commissioni*, conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia; il registro contiene, inoltre, anche i formulari di capitolari e commissioni per i rettori inviati nelle podesterie del dogado e per alcuni ufficiali posti alla custodia di luoghi fortificati o di mercato e scambio¹³.

La documentazione tradita e il registro 1 dei ‘formulari di commissioni’

Precedenti ai formulari raccolti nel registro 1, sono le prime commissioni, duecentesche, finora pervenute: per il conte di Zara (1204) e il

10 Sulla riforma del Gritti (contenuta in ASV, *Collegio, formulari di commissioni*, reg. 8), cfr., in sintesi, COZZI, *op. cit.*, p. 299-300.

11 Per la dispersione delle commissioni relative all’area qui in esame cfr., in particolare, M. O’CONNELL, *Men of Empire. Power and negotiation in Venice’s trade*, Baltimora, 2009, p. 181, 183.

12 Cfr. *supra* nota 5, per le principali edizioni riguardanti l’Istria e la Dalmazia.

13 Per il contenuto del registro 1, si rinvia a U. CECCHINATO, “Descrizione del codice manoscritto”, in *Le commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia*, cit., p. 29-30.

podestà di Costantinopoli (1207)¹⁴. Si tratta in realtà dei capitolari giurati, con tutta probabilità (trattandosi di capitolari non compaiono i nomi dei destinatari), da Vitale Dandolo, primo conte veneziano di Zara appena ricondotta sotto il controllo lagunare (1202-1204), e da Ottaviano Querini, primo podestà veneziano inviato a Costantinopoli dalla madrepatria, che subentrava a Marino Zeno, successo al doge Enrico Dandolo nel maggio del 1205 per scelta degli stessi veneziani residenti nella ex capitale bizantina. Non si tratterebbe, quindi, di documenti ‘formulari’ approntati per essere tali (come quelli contenuti nel registro 1) ma quasi certamente di documenti redatti *ad personam* (in forma di pergamena sciolta), solo successivamente trascritti nei registri più importanti, di cui ormai, fra l’inizio e la fine del XIII secolo, il *Comune Veneciarum* si stava dotando. E’ il caso, in particolare, del documento per Zara tradito nel *Liber pactorum* I (e, poi, II), il registro che contiene, fra l’altro, testimonianza delle relazioni pattizie fra Venezia e le massime autorità del tempo (dall’imperatore bizantino, a quello d’Occidente, al papa...)¹⁵.

Precedenti, ancora, ai formulari istriani e dalmati le delibere duecentesche del Maggior consiglio per i rettori veneziani nei domini (Istria e Dalmazia incluse): ne è testimone la riforma, condotta sotto il dogado di Giovanni Dandolo, con la quale fra 1282 e 1283 si compì una sostanziale opera di revisione e, soprattutto, coordinamento della normativa prodotta fino ad allora dal consiglio veneziano e ancora vigente, sistemandola, reggimento per reggimento, nel *Liber officiorum*¹⁶. In alcuni casi, inoltre, le norme qui raccolte accennano all’esistenza di commissioni, di cui non è rimasta traccia, ma preesistenti ai primi formulari istriani e dalmati pervenuti nel registro 1, non anteriori, va ricordato, al 1289. Così, ad esempio, quanto alla parte del Maggior consiglio del 6 giugno

14 Per le rispettive edizioni: *Listine o odnošajih izmedju južnoga slavenstva i mletačke republike* [Documenti sui rapporti tra gli Slavi del sud e la repubblica di Venezia], I, *Od godine 960 do 1335* [Dall’anno 960 al 1335], a cura di S. LJUBIĆ, Zagabria, 1868 (Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium, I), doc. XXXI, p. 23 (1204); e *Gli atti originali della cancelleria veneziana*, a cura di M. POZZA, II, 1205-1227, Venezia, 1996, p. 28-29 (doc. 3).

15 Un’introduzione sulla serie in registro in M. POZZA, “I Libri Pactorum del comune di Venezia”, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova. Atti del convegno di studi. Genova 24-26 settembre 2001*, Genova, 2002, p. 195-212. Il documento per Costantinopoli, invece, è pervenuto in forma di pergamena sciolta (ASV, *Miscellanea atti diplomatici e privati*, b. 75, nr. 2156: cfr. *Gli atti originali*, cit., p. 28).

16 Per l’edizione della riforma del Dandolo relativa, in particolare, ai reggimenti veneziani si rinvia a: *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, a cura di R. CESSI, II, Venezia, 1931; per un suo inquadramento l’introduzione, IBIDEM, I, Venezia 1950, p. III-XVII.

1276, che impone a tutti i rettori istriani di collaborare “ad recuperandum et vendicandum [...] furtum”, s’ingiunge appunto che “addatur in commissionibus omnium Potestum qui sunt et erunt in Ystria”¹⁷.

Da tali premesse è possibile desumere che la redazione dei formulari contenuti nel registro 1 non rappresenti l’avvio di un modello documentario *ex novo*, ma una fase di riordino e aggiornamento dei materiali normativi attinenti al ruolo dei rettori veneziani, avvenuta tra la fine del XIII e i primissimi decenni del secolo successivo: le disposizioni erano così ricomposte in un nuovo registro, che, d’ora in avanti, avrebbe funto da testo base per i mandati dei rettori a venire. Da un rapido confronto tra la normativa raccolta e risistemata da Giovanni Dandolo, e confluita come accennato nel *Liber officiorum*, e i testi del registro 1, si può constatare, anzitutto, che in quest’ultimo il ventaglio di località istriane e dalmate si apre progressivamente e in concomitanza con l’ampliarsi dell’area sotto il diretto controllo veneziano. In secondo luogo le disposizioni messe insieme dal Dandolo talora si ritrovano pressoché immutate nei formulari, talaltra sensibilmente aggiornate, altre volte ancora non sono più comprese; senza poi dar conto del gran numero di disposti compresi nei formulari, di cui non c’è traccia nel *Liber officiorum*, e così neppure (si diceva) delle commissioni a cui si rinvia, talora, dalla normativa del Dandolo. Con la stessa logica, dunque, con cui si mise insieme il *Liber officiorum* (la logica, appunto, di rivedere, selezionare, raccogliere, organizzare...) poco più tardi, si procedette a ricomporre in un volume di formulari di commissioni le raccolte delle deliberazioni emanate dai consigli veneziani, per indirizzare i titolari degli uffici nell’esercizio della loro carica¹⁸.

Alla possibilità che il registro 1 rappresenti una fase di riorganizzazione documentaria (che segnava, si ribadisce, l’esistenza di una serie autonoma in registri formulari, piuttosto che, visti i precedenti, l’invenzione di una tipologia documentaria *ex novo*) rinvierebbe anche l’ipotesi che i testi raccolti nel registro 1 potrebbero essere stati prelevati da codici

17 Cfr. IBIDEM, II, p. 328.

18 Al riguardo cfr. anche M. POZZA, “La cancelleria veneziana”, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, *L’età del comune*, a cura di G. CRACCO - G. ORTALLI, Roma, 1995, p. 362; E. ORLANDO, *Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazione)*, Venezia, 2008, p. 36.

al momento non ancora pervenuti¹⁹. In altre parole l'ipotesi è che il registro 1 sia frutto della ricomposizione in unità di due o più registri (o parti di registro): mancano, per esempio formulari di commissioni/capitolari per i rettori della Romània veneziana o inviati nell'oltremare (di cui si trova riscontro, invece, nella normativa riordinata nel *Liber officiorum* sotto Giovanni Dandolo)²⁰. Questa tendenza al riordino e all'aggiornamento normativo, è da sottolineare, sarà una costante anche in seguito sia del codice, con l'aggiunta di fascicoli per adeguarlo all'ampliarsi delle funzioni sovrane dello stato veneziano, che delle stesse istruzioni, progressivamente riviste e completate da nuove disposizioni che andavano a inserirsi nei *corpus* originari come parti aggiunte.

La scelta della cancelleria veneziana, per quel che riguardava la normativa prodotta in materia di *governance* dei domini, di eliminare quel che era superato e riproporre invece, eventualmente con opportune e reiterate integrazioni, quel che era ancora utile e attuale in sillogi organiche, raccogliendole in registro/volume sottoforma di testi formulari riutilizzabili all'occorrenza, come il registro 1 testimonia, rispondeva anche a più generali processi politico-istituzionali: in Adriatico, in particolare, la progressiva penetrazione del *comune Veneciarum* e il conseguente incremento dei suoi domini diretti. Nel registro 1, infatti, la maggior parte dei formulari per l'area adriatica orientale consiste nei più antichi capitolari di località istriane entrate ormai nell'orbita veneziana. Solo in un secondo tempo furono redatti (e inseriti in fascicoli aggiunti o negli spazi lasciati in bianco del registro) i formulari di commissione delle località dalmate entrate successivamente a far parte dello stato veneziano: si tratta, ad essere precisi, di commissioni *ad personam* – che sarebbero andate però a svolgere la funzione di veri e propri modelli d'uso –, con buona probabilità quelle destinate ai primi rettori veneziani delle comunità appena entrate (o rientrate) nell'orbita lagunare. Qualche esempio. Nel 1313 Venezia recuperava nuovamente il controllo di Zara e negli accordi stretti lo stesso anno fra le parti si stabiliva che la comunità dalmata avrebbe dovuto scegliere alla carica di conte fra Vitale Michiel, Fantino Dandolo e Baldovino Dolfin, rispettivamente provveditori e capitano dell'esercito veneziano, che insieme al doge, al *Comune*

19 Per sostenere tale supposizione si rinvia al contributo di CECCHINATO, *op. cit.*, p. 38.

20 Cfr. *supra* nota 16.

Veneciarum e ai rappresentanti della comunità zaratina “ad [...] pacem, concordiam, pacta et conventiones [...] pervenerunt”. Nel registro 1, infatti, è proprio la commissione “nobili viro Vitali Michiel”, inviato a reggere Zara “secundum formam pactorum” – a ridosso, dunque, della riconquista veneziana –, a fungere da testo base per le istruzioni impartite ai suoi successori²¹. Lo stesso sarebbe avvenuto con le commissioni di Donato Contarini, Marino Morosini, Dardi Bembo e Marco Foscarini, primi conti veneziani (per quel che si è potuto ricostruire) inviati rispettivamente a Spalato, Traù, Sebenico e Nona a ridosso della loro dedizione a Venezia²². Nel tempo, poi, i modelli formulari per i mandati ai rettori veneziani avrebbero assunto la forma, anonima, della commissione, lasciando perdere progressivamente quella del capitolare giurato o della commissione *ad personam*, come tramandato, invece, dal registro 1. Così, ad esempio, il formulario in forma di capitolare giurato destinato al podestà di Montona e redatto a cavallo fra XIII e XIV secolo lascerà il posto al formulario anonimo di commissione risalente agli ultimi decenni del Trecento, in particolare al dogado di Antonio Venier (1382-1400), come si legge nell’*incipit* del testo²³.

Il registro 1 testimonierebbe dunque, in sintesi, una fase intermedia di elaborazione di un modello documentario non ancora perfezionato (com’è attestato invece, si è appena detto, verso la fine del XIV secolo). Lo confermerebbero, peraltro, alcuni impegni assunti in prima persona (propri dei capitolari giurati) – e inseriti fra gli incarichi diversamente attribuiti “tibi nobili viro” –, dal consigliere del podestà di Capodistria (sotto il dogado di Giovanni Soranzo) nella commissione *ad personam* per Fantino Soranzo (che avrebbe funto come le altre, va ribadito, da formulario per i successori), o, ancora, dal consigliere del conte di Zara (con Pietro Gradengo), nell’unico vero e proprio formulario di commissione tradito dal registro 1²⁴. Lo avvalorerebbe, infine l’ambiguità terminologi-

21 Per il patto cfr.: *Listine*, I, cit., p. 266-271 (la cit. alle p. 266-267); per la commissione, invece, *Le commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia* cit., p. 223-225.

22 Per l’edizione delle commissioni appena richiamate si rinvia IBIDEM; notizie sui loro destinatari, in particolare, alle p. 145, 155, 160 e 220.

23 Il rinvio è, rispettivamente, IBIDEM, p. 135-144 e ASVE, *Collegio, formulari di commissioni*, reg. 3, cc. 102r-113r.

24 Per gli impegni assunti in prima persona da Fantino Soranzo, cfr., in particolare, *Le commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia* cit., p. 234; per quelli, sempre in prima persona, del consigliere di Zara, cfr. IBIDEM, p. 237 e 238.

ca riscontrata nella coeva titolatura, “Capitulare capitanei Paysanatici”, posta in testa, invece, al formulario di commissione per il capitano del Pasenatico²⁵.

Le commissioni e i loro contenuti

Le commissioni potevano rivelarsi, anzitutto, riflesso delle congiunture storiche e politiche del tempo: ad esempio del recente passaggio al *Comune Veneciarum*, e via via di situazioni sempre più particolari e legate ai luoghi e ai loro rapporti con la dominante. Così nel capitolare giurato per il conte di Zara del 1204 (sopra richiamato) i riferimenti alla crisi fra Venezia e la città dalmata, appena superata con una *conventio* stretta fra *Veneticos et Jadertinos*, diventano espliciti laddove, per esempio, il conte neoeletto s’impegna a stringere “nullam pacem nullamque trewam [...] sine consensu domini ducis et maioris partis consilii” e, ancor più, quando giura di non fare atto di ‘fedeltà’, “alicui coronate persone”, alludendo alla recentissima soggezione zaratina al sovrano ungherese e motivo scatenante della crisi ormai alle spalle²⁶. E restando sempre a Zara, anche nella commissione a Vitale Michiel, neoretore della riottosa comunità dalmata appena ricondotta sotto il dominio veneziano nel 1313 (che avrebbe funto nel registro, come sopra accennato, da formulario per i conti a venire), non manca esplicito riferimento agli eventi militari appena intercorsi fra le due città, quando s’ingiunge al funzionario neoeletto di adoperarsi affinché “Veneti et fideles nostri” debbano essere “liberi et franchi” a Zara e distretto, precisando, “sicut erant prius ante guerram”²⁷.

Più in generale, tuttavia, la commissione (o capitolare) precisava, anzitutto, l’essenza stessa del mandato: i suoi contenuti giurisdizionali, indicandoli caso per caso e, se necessario, ricalibrandoli nel tempo secondo le mutate circostanze. La duttilità dello strumento consentiva, dunque, di adeguarlo a ciascun dominio e, al suo interno, a ciascuna situazione si fosse presentata all’inviato dell’amministrazione centrale.

²⁵ Si tratta, in realtà, della commissione *ad personam* per Giovanni Querini, che avrebbe funto come altre, per il futuro, da formulario: IBIDEM, p. 214.

²⁶ Cfr. *Listine*, I, cit., p. 23; sulla crisi, invece, cfr. V. BRUNELLI, *Storia della città di Zara dai tempi più remoti sino al MDCCCX compilata sulle fonti*, Venezia, 1913, p. 360-370 e, più recentemente, I. GOLDSTEIN, “Zara fra Bisanzio, regno ungaro-croato e Venezia”, in *Quarta crociata. Venezia-Bisanzio-Impero latino*, a cura di G. ORTALLI - G. RAVEGNANI - P. SCHREINER, Venezia, 2006, p. 359-370.

²⁷ *Le commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia*, cit., p. 224.

Qualsiasi fosse la ‘fonte’ o le ‘fonti’ a cui il rettore avrebbe dovuto atenersi nel render giustizia (*usus*, statuti locali o, più direttamente, *bona conscientia*), differenziando o meno, *tam in civilibus quam in criminalibus* – da solo o coadiuvato da un collegio di giudici o consiglieri, ricorrendo finanche, se in disaccordo, ai consigli veneziani (ai Rogati, per esempio)²⁸ –, egli era nel contempo tenuto ad un’etica stabilita nel dettaglio. Potevano cambiare le formule, ma la sostanza era quella: rettori istriani e dalmati avrebbero dovuto operare “legaliter et recte, bona fide” o, più semplicemente “bona fide sine fraude”, ma soprattutto, s’insisteva ovunque, “ad honorem et proficuum Veneciarum”; d’altra parte, si precisava anche, “pro posse, salvationem, conservationem ac statum pacificum et quietem” delle città, delle persone e delle cose che sarebbero andati a reggere²⁹. Non solo, dunque, dovevano muoversi nell’interesse veneziano, ma anche delle terre soggette.

Seguivano, poi, le norme che davano corpo al mandato (durata dell’incarico, stipendio, composizione della *familia*, divieti e obblighi generali e specifici su commercio, compravendite, rapporti con parenti e locali, alleati e nemici di Venezia...), con un obiettivo primario, da parte del governo centrale, di impedire che gli inviati del *Comune Veneciarum* fossero riassorbiti nelle trame della comunità locale³⁰.

La ‘commissione’, inoltre, insisteva (soprattutto se stilata a ridosso di una conquista o riconquista) nell’impegnare le parti in causa (Venezia e, nel caso specifico, le comunità istriane e dalmate) al rispetto reciproco dei *pacta* stretti al momento del passaggio sotto il *Comune Veneciarum*: a Pola, per esempio, il rettore doveva adoperarsi affinché “*pacta, ordinationa et sacramenta*” fossero osservati “per comune et homines Pole et districtus”³¹; d’altra parte al neoeletto conte Vitale Michiel (a cui si accennato più volte), col rientro di Zara nell’orbita veneziana, superata la crisi d’inizio Trecento proprio grazie al *pactum novum* del 1313, si dava

28 Non è possibile dar conto qui, in dettaglio, dei contenuti giurisdizionali delle commissioni per l’Istria e la Dalmazia, né delle loro eventuali modifiche nel corso del tempo; riguardo ad essi, tuttavia, restano ancora fondamentali le considerazioni d’insieme di COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, cit.; per l’Istria ancora PANSOLLI, *op. cit.*; VIGGIANO, *op. cit.*; per la Dalmazia, invece, ORLANDO, “Politica del diritto”, *cit.*

29 Per le formule cfr. *Le commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia*, cit.

30 Al riguardo, per esempio, S. PERINI, *Chioggia al tramonto del Medioevo*, Sottomarina, 1992, p. 277.

31 Per il capitolare del console di Pola, cfr. *Le commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia*, cit., p. 208.

mandato di reggere la città dalmata e i suoi abitanti “in racione et iusticia” e, non bastasse, “secundum formam pactorum”³². Tanti poi, ai rettori in partenza, i richiami all’osservanza di questa o quella disposizione, come si precisava, *sicut continetur in pactis o secundum formam pactorum*.

Quanto al ruolo della commissione, dunque, sia in Dalmazia che in Istria (e, in generale, nelle terre soggette e ovunque Venezia inviasse ufficiali – visdomini, castellani... – con un mandato a cui ottemperare), essa avrebbe concorso a ribadire quanto concordato negli atti di dedizione³³, fungendo da strumento attuativo dei patti stessi. Il documento, ancora, segnalava il rettore veneziano come colui che avrebbe dovuto garantire, tanto al centro che in periferia, l’esercizio di quella relazione pattizia, concordata tra le parti e avviata col passaggio a Venezia. E adoperarsi per la tenuta di tali accordi avrebbe contrassegnato il rettore modello, come ormai si scriveva in pieno Cinquecento³⁴.

La commissione, ancora, poteva intendersi come fonte di diritto (non mero strumento operativo in dotazione ai funzionari veneziani), premessa necessaria a quelle consuete elencate, poi, di seguito: così sia in Istria che in Dalmazia, nell’esordio del mandato, si disponeva che il rettore dovesse *regere e in racione et iustitia manutene*re abitanti della città e del distretto “secundum formam capitulorum que in hac [...] commissione inferius sunt inserta”³⁵. In tal modo era percepita come elemento essenziale su cui s’incardinava il rapporto ufficiale di governo fra centro e periferie: posto che la giustizia, dunque, stava particolarmente a cuore alla dominante veneziana, la commissione (dalla posizione proemiale, a suggello di tutto il resto) diventava riferimento essenziale del funzionamento del sistema messo in atto per renderne operante l’esercizio.

Ancora (come è stato chiarito altrove) le commissioni riusciva-

32 Per il testo del Michiel, ancora IBIDEM, p. 223.

33 In particolare per le commissioni istriane cfr. PANSOLLI, *op. cit.*, p. 262.

34 Così Giovanni Tazio, nato a Capodistria e divenuto fra l’altro cancelliere ad Adria, nel 1573 dette alle stampe a Venezia il trattatello *L’image del rettore della ben ordinata città*, dedicato a Ottaviano Valier podestà di Verona, nel quale sosteneva, appunto: “Però essendo il rettore essecutor de gli ordini del suo prencipe, è cosa che si conviene dar inviolabile essecutione a’ statuti, permettendo che habbino luogo i privilegi, et che si mantenghino in osservanza le consuetudini della città, che sarà alla sua cura affidata”. Per la citazione e suo contesto, cfr. G. DEL TORRE, *Venezia e la terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*, Milano, 1986, p. 218.

35 Così, in particolare, nella commissione del conte di Spalato: *Le commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia* cit., p. 145; ma cfr., anche p. 104 (commissione per il podestà di Valle), p. 155 (commissione per il conte di Traù), p. 208 (commissione per il podestà di Pola), p. 220 (commissione per il conte di Nona).

no a compendiare i principi ispiratori del sistema, con l'obiettivo di far convivere in un unico spazio una pluralità di ordinamenti concorrenti, ma "riconducibili ad istanze complementari, vale a dire la necessità di ordine e gerarchia del centro coniugate con i bisogni di partecipazione e solidarietà delle periferie"³⁶. E la sintesi operata dalle commissioni fra le diverse fonti normative covigenti portava a segnalare soltanto gli istituti essenziali per il governo di questa o quella periferia: consuetudine e discrezionalità del rettore, per la Dalmazia, in particolare; ma anche per l'Istria dove accanto all'arbitrio, seppur preponderante, si richiamavano, talora, la consuetudine ma anche gli statuti locali.

Ancora in relazione ai testi dell'area istriana e dalmata, la commissione poteva servire inoltre a "integrazione normativa degli statuti" locali, o come "chiave per la loro lettura e interpretazione"³⁷; e poteva valere anche come luogo giuridico in cui si manifestava "un'alterità", cioè l'"innescarsi di una frizione tra il diritto veneto e il diritto locale"³⁸.

La commissione (potrebbe valere anche per l'area adriatica) poteva essere un utile strumento di governo con cui correggere situazioni che altrove si erano rivelate inopportune, anzitutto nei patti o privilegi³⁹: così da strumento di controllo sull'operato del rettore diventava essenziale per aggiornare la *governance* sulla giurisdizione assegnatagli. Una *governance* giuridica che corrispondeva, in realtà, a una non-politica del diritto: un modo di operare, dunque, grazie al quale, piuttosto che procedere a un livellamento legislativo generale per lo stato veneziano, si preferivano altre opzioni come, ad esempio "l'uso calibrato e mirato delle commissioni/istruzioni ai rettori" per disciplinare – su un piano di effettività (e quindi politico) – il rapporto, anche giuridico, tra "centro e periferia"⁴⁰. La commissione diventava così, in estrema sintesi, riferimento per tutti nella *gestione* dei territori sottomessi al comune lagunare, strumento della 'non-politica' del diritto veneziana nei domini.

36 ORLANDO, *Altre Venezia*, cit., p. 225, in particolare per le commissioni dei rettori veneziani inviati nelle terre del dogado.

37 Cfr. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, cit., p. 239, con cui concorda VIGGIANO, *op. cit.*, p. 9.

38 IBIDEM.

39 COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, cit., p. 274 e G. ORTALLI, "Venezia e il dogado. Premesse allo studio di un sistema statutario", in *Statuti della laguna veneta (sec. XIV-XVI)*, a cura di G. ORTALLI - M. PASQUALETTO - A. RIZZI, Roma, 1989 (Corpus statutario delle Venezia, 4), p. 24.

40 ORLANDO, *Altre Venezia*, cit., p. 225 (che riprende in parte da COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, cit.).

L'uso 'calibrato' delle commissioni allude, peraltro, a un'altra caratteristica (ampiamente attestata nei formulari per l'Istria e la Dalmazia): la necessità di adeguarle, nel tempo, alla *governance* delle terre soggette comportò (si è già accennato) ripetuti aggiornamenti e correzioni anche attraverso veri e propri corpi di aggiunte. Si trattava, per la gran parte, di delibere varate da consigli e uffici veneziani (a partire da Maggior consiglio e Quarantia, come emerge anche dal registro 1, poi soprattutto Senato e, addentrandosi in una statualità più matura, Consiglio dei Dieci...), che trovavano posto nei formulari delle commissioni, tramite un sistema di rinvii utilizzato dai copisti della cancelleria veneziana⁴¹.

Correzioni e aggiornamenti continui che condussero, nel tempo, a vere e proprie opere di riforma delle commissioni raccolte in registri formulari successivi⁴². Anche rimanendo a quelle di cui si ha memoria per il Trecento – nel 1328, 1340 e 1375 –, resta tuttavia ancora da chiarire (come anticipato) quali territori veneziani fossero interessati da tali riforme – tutti o solo una parte? –, l'esistenza o meno di altre revisioni di cui si è persa memoria e soprattutto l'eventuale corrispondenza fra tali interventi noti di riforma e i registri pervenuti o se non si debba, invece, ipotizzare l'esistenza di altri registri o parti di registro complementari agli esistenti⁴³.

La commissione, infine, era il perno di quello 'strumentario' giuridico che disciplinava la relazione di dominio fra governanti e governati e le prerogative reciproche: ne erano compresi (oltre alle commissioni), anzitutto i patti o privilegi di dedizione (cui si è accennato) e la normativa locale (consuetudinaria e scritta). La relazione fra le parti si giovava anche di strumenti di comunicazione politica: relazioni di fine mandato, dispacci inviati a organi centrali e suppliche rivolte dai sudditi alla Signoria. Entrambi, insomma, sembravano alludere a una sorta di sistema giuridico-politico integrato, richiamandosi reciprocamente o rinviando

41 Sul sistema delle aggiunte riscontrato nel registro 1 si rinvia a ZUCCARELLO, *op. cit.*, p. 65-78.

42 Costituiscono, come già ricordato, il fondo ASV, *Collegio, formulari di commissioni*, costituito da 8 registri, ai quali va aggiunto il frammento di registro 2 bis, anch'esso già ricordato.

43 Agli interventi di riforma delle commissioni operati nel corso del Trecento accenna ORLANDO, *Altre Venezie*, cit., p. 226-227. Per l'Istria, ad esempio, si può anticipare che i formulari del registro 3 (in corso di edizione, come si dirà anche in seguito) corrispondono, per la maggior parte, ai testi istriani traditi dal registro 1, ma opportunamente aggiornati (sia nel formulario che nei contenuti). Tuttavia non si può sapere se tra il registro 1 e il registro 3 ci sia stata un'altra opera di revisione intermedia, come potrebbe fare intendere il frammento del registro 2 bis (sulla questione cfr. anche T. ARAMONTE, "I formulari di commissione d'Istria e Dalmazia: i *corpus originari*", in *Le commissioni ducali ai rettori d'Istria e Dalmazia*, cit., p. 63-64).

ora all'uno ora all'altro nella prassi di governo, coordinati o integrati, semmai giustapposti, ma non in contraddizione.

Sviluppi ulteriori

Il progetto, di cui si è dato conto, costituisce un punto di partenza. Restano da chiarire ulteriormente ancora molti aspetti riguardanti le commissioni in generale, non solo per l'area qui in esame. Sono stati accennati all'inizio, ma val la pena qui riprenderli: l'*iter* di formazione dei formulari pervenuti (qualcosa si è delineato, ma soltanto per il registro 1 e gli antecedenti) – l'alternanza e poi il passaggio dal capitolare alla commissione vera e propria, le loro 'lacune', le successive revisioni tre-quattrocentesche – e quello delle commissioni *ad personam*; modalità ed enti produttori; iconografie e loro eventuali evoluzioni... Quanto ai contenuti (giurisdizionali e politico-istituzionali) bisognerà approfondire le peculiarità singole e i tratti comuni, e quelli che contraddistinguono le commissioni appartenenti a una stessa area; le eventuali modifiche; e, ancora, andrebbero messe in relazione con la normativa vigente, prodotta localmente e dalla dominante; andrebbe ulteriormente testata la fedeltà o meno della prassi di governo al loro richiamo normativo. Andrebbe, ancora, studiata la riforma grittiana delle commissioni, la sua incidenza sui testi cinquecenteschi (apporterebbe o meno un forte elemento di periodizzazione nel *corpus* delle commissioni veneziane?) e gli sviluppi testuali successivi, che farebbero pensare agli esiti di una sorta di riforma continua delle commissioni; e poi ancora le magistrature coinvolte; i valori politico-istituzionali, giuridici, non disgiunti da quelli simbolici messi in campo...

Nell'immediato il progetto sta procedendo (sotto la supervisione della scrivente e con la collaborazione di Umberto Cecchinato e Gloria Zuccarello) con l'edizione del registro 3, che contiene (come anticipato) i formulari delle commissioni dell'area istriana, pervenuti, successivi ai testi del registro 1⁴⁴. Insieme è stato avviato un censimento (oltre che dei formulari traditi) delle commissioni *ad personam* più antiche pervenute e conservate a Venezia relative ai territori dell'Istria e della Dalmazie

44 In mezzo forse, è stato già ricordato, un'ulteriore revisione per l'area istriana, almeno, come potrebbe far intendere il frammento del registro 2bis.

venete, a cura di Gabriele Giusto. L'attenzione sarà rivolta, se possibile, anche al registro 6 (ai formulari dalmati 'riformati'), favorendo così, in prospettiva, uno studio più coerente dei contenuti trasmessi dell'intero *corpus* dei formulari di commissione, superstiti, appartenenti all'area istriano-dalmata.

L'attenzione alle commissioni, infine, andrebbe riproposta tenendo conto delle diverse prospettive emerse nel corso del tempo (e a cui si è accennato), ma soprattutto, per quel che qui interessa in particolare sottolineare, per contribuire a delineare il profilo politico-istituzionale degli eletti in Maggior consiglio inviati nei domini. Da parte veneziana c'era soprattutto la preoccupazione che il rettore creasse un potere personale, decentrato, destabilizzante, che andava escluso a priori come emerge dai molti divieti da cui era gravato nel mandato⁴⁵. Ma forse c'era dell'altro: la preoccupazione che s'innescasse un vero e proprio processo di identificazione tra il funzionario veneziano e la comunità che andava a reggere. Per qualsiasi ulteriore verifica, allora, la commissione dovrebbe essere inquadrata nella prospettiva più ampia della funziona rivestita dai patrizi veneti nello stato territoriale veneziano d'antico regime. Rappresentante del governo centrale (con margini di discrezionalità giuridica attentamente calibrata e rimodulata dalle commissioni), o, all'opposto, rappresentante della comunità presso la dominante, ma operante in periferia⁴⁶; o, ancora, in una posizione intermedia, funzionario veneziano che col tempo (per ragioni personali e di *governance*) avrebbe intrecciato relazioni maritali, familiari e commerciali all'interno delle realtà soggette?⁴⁷ È da chiarire, soprattutto sul lungo periodo. All'inizio il rettore (rappresentante del patriziato cittadino) era certamente un inviato del governo centrale ("quod de nostro mandato vadas", ingiungeva ai nobiluomini veneziani il doge per conto del *comune Veneciarum*), ma doveva farsi anche carico della relazione di soggezione 'pattizia' fra dominante e dominati. Il rettore veneziano rappresentava e garantiva ciascuna delle

45 M. O'CONNELL, *Men of Empire. Power and negotiation in Venice's maritime trade*, Baltimore, 2009, *passim*.

46 Su questo cambio di visuale, a cui si può qui solo accennare, il rinvio è, in particolare, a C. POVOLO, "Liturgies of Violence: Social control and Power Relationships in the Republic of Venice between the 16th and 18th centuries", in *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, a cura di E.R. DURSTELER, Leiden - Boston, 2013 (Brill's Companions to European History), p. 513-542 e ai suoi studi in corso in tal direzione.

47 O'CONNELL, *Men of Empire*, cit., *passim*.

parti di fronte all'altra, condividendone valori e aspettative, ma forse, col tempo e in qualche caso, venendone anche assimilato Il rettore, allora, si sarebbe rivelato la 'cartina al tornasole' di un complesso sistema di relazioni locali e sovralocali solo in parte sondato.

SAŽETAK: MLETAČKI REKOTRI U ISTRI I DALMACIJI I NJIHOVI NAJSTARIJI SLUŽBENI NALOZI - Polazeći od najstarijih sačuvanih izdanih naloga upućenih mletačkim rektorima za potrebe službe u Istri i u Dalmaciji (u okviru projekta *Politička komunikacija na Jadranskom prostoru: službeni nalozi za mletačke rektore, 13.-16. stoljeće*, kojeg financira Regija Veneto), ovaj doprinos želi ukazati na važnost duždevih naloga kako bi se ocrtao političko-institucionalni profil onih što su bili izabrani u Veliko vijeće i potom upućivani na jadranske posjede, odnosno kako bi se rekonstruirao položaj mletačkih plemića u službi Mletačke države za vrijeme starog režima. Nalog je bio pisani tekst koji bi se povjeravao svakom mletačkom službeniku prije njegovog odlaska u područje kojim je trebao upravljati, s uputama i ograničenjima o načinu obavljanja povjerene mu dužnosti. Iako su ovi povijesni izvori, tokom vremena, privlačili pažnju istraživača, nedostatak tiskanih izdanja i popisa obrađenog materijala zahtijeva da im se ponovo posveti dužna pažnja. U ovom članku, nakon što je opisano nastajanje registra 1. (u seriji *Collegio, formulari di commissioni*, koji se čuva u Državnom arhivu u Veneciji), u kojem su popisana do sada objavljena izdanja, obrađeni su glavni sadržaji duždevih službenih naloga i općenito njihova svrha.

POVZETEK: NAJSTAREJŠA POVELJA (COMMISSIONE) ZA BENEŠKE REKTORJE V ISTRI IN DALMACIJI - Na podlagi izdaje najstarejših ohranjenih obrazcev s povelji za beneške rektorje, poslanih v Istro in Dalmacijo (v okviru projekta *Politična komunikacija na območju Jadrana: beneški rektorji in njim namenjena povelja, 13. – 16. stoletje*, ki ga financira Dežela Veneto), si prispevek prizadeva opozoriti na pomen doževih povelj pri opredelitvi politično-institucionalnega profila predstavnikov, izvoljenih v Veliki svet, poslanih na jadranske posesti, bolj na splošno pa tudi pri oblikovanju funkcije, ki so jo opravljali beneški plemiči na ozemlju Beneške republike v starem režimu. Povelje (commissione) je bilo namreč besedilo, namenjeno vsem beneškim funkcionarjem, ki so odhajali na ozemlja beneških posesti. Vsebovalo je navodila in omejitve, ki jih je nalagala in zapovedovala oblast za izvrševanje zaupanih jim nalog. Čeprav je vir sčasoma postal zanimiv za raziskave, pa mu je zaradi pomanjkanja izdaj in seznama, v katerem bi bilo popisano zbrano gradivo, potrebno znova posvetiti pozornost. Prispevek najprej navaja izvor registra 1 (iz serije *Collegio, formulari di commissioni*, shranjenega v Državnem arhivu v Benetkah), v katerem so zbrana izdana besedila, nato pa se zadrži na njihovi vsebini in nalogah, ki so jih vsebovala povelja beneških dožev.